

Sentenza: 9 marzo 2021, n. 58

Materia: pubblico impiego; graduatorie concorsuali

Parametri invocati: artt. 2, lett. a) e b), 3, lett. f) ed l), 4, 48 bis e 50 l. cost. 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), artt. 3, 5, 97, 117, secondo, terzo e quarto comma, e 120 Cost., art. 10 l. cost. 3/2001, artt. 8, primo comma, numero 1), 9, primo comma, numero 10), 16, 79, quarto comma, e 104 DPR 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); principio di ragionevolezza; DPR 28 marzo 1975, n. 474, artt. 2 e 4 d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), come norme interposte

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale, giudizi riuniti

Ricorrenti: Regione autonoma Valle d'Aosta, Provincia autonoma di Trento

Oggetto: art. 1, commi 147, 149 e 269 l. 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022)

Esito:

- 1) non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 147 e 149, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- 2) dichiarazione di cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 269, della legge n. 160 del 2019.

Estensore nota: Enrico Righi

Sintesi:

Per quanto riguarda i commi 147 e 149 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020, si tratta di una pronuncia di piana lettura, che si salda alla linea giurisprudenziale tracciata dalla Corte proprio a proposito della Regione Autonoma Valle d'Aosta (l'unica tra i due ricorrenti ad impugnare queste norme) nella sentenza 77/2020.

Anche nell'odierno caso, la questione viene posta in via ipotetica, qualora la Corte ritenesse applicabili alla Regione ad autonomia speciale le disposizioni di cui sopra, che stabiliscono in maniera abbastanza diversificata, l'una la durata delle graduatorie di pubblici concorsi più risalenti (ed ancora valide perché più volte prorogate), l'altra la durata a regime in via generale delle graduatorie stesse (nella specie, ridotta da tre a due anni).

La Corte, preliminarmente, reputa la questione non implausibile, in quanto la normativa *sub iudice* pare riferirsi letteralmente a tutte le amministrazioni pubbliche, non escluse dunque testualmente le regioni ad autonomia speciale. Successivamente, richiamato il precedente del 2020, in concreto dichiara la questione infondata, in quanto, fra i numerosi parametri invocati, risulta dirimente la competenza residuale, riconosciuta anche alle regioni speciali ex l. cost. 3/2001, in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa regionale, da considerarsi più ampia della pur riconosciuta competenza primaria statutaria in materia di "ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale".

Atteso che la disciplina della validità delle graduatorie dei concorsi pubblici regionali rientra per costante giurisprudenza nella materia "ordinamento e organizzazione amministrativa regionale", la Corte esclude che la normativa impugnata sia applicabile alla regione Valle d'Aosta e di conseguenza dichiara infondata la relativa questione di legittimità costituzionale.

La stessa sentenza 77/2020, d'altronde, esplicita che la medesima conclusione è autorizzata per tutte le regioni, anche a statuto ordinario, trattandosi di una competenza legislativa residuale.

Sulla questione relativa al comma 269 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020, impugnato

da entrambe le ricorrenti, viene dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto *medio tempore* sono intervenute modifiche soddisfattive dei motivi di ricorso presentati.